



Decreto Dirigenziale n. 165 del 01/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA OPERAZIONI DI DEMOLIZIONI E SCAVO VIA S. ANTONIO COMUNE DI QUINDICI (AV)" PROPOSTO DALLA SOC. COOPERATIVA TREDIL - CUP 7148.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che " *nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che " *nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 503132 del 18.07.2014 contrassegnata con CUP 7148, la Tredil Società Cooperativa a R.L., con sede in Quindici (AV) alla Via S. Sebastiano n. 15, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto " *Realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da operazioni di demolizioni e scavo - Via S. Antonio Comune di Quindici (AV)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Elena Piscitelli e dalla dott.ssa Emanuela Buonocore, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che a causa di difficoltà operative del gruppo istruttore sopra menzionato, l'istruttoria del progetto *de quo* in data 22.09.2017 è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dall'arch. Francesca De Rienzo e dal dott. Filippo Silvestre, funzionari della citata U.O.D.;
- d. che la Tredil Società Cooperativa a R.L. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 557101 del 12.08.2014;
- e. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 598638 del 10.09.2014 e prot. reg. n. 25820 del 15.01.2015, la Tredil Società Cooperativa a R.L. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 160262 del 09.03.2015;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 15/07/2015, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: " *decide di esprimere parere negativo di VIA-VI per le seguenti motivazioni:*
 1. *L'area oggetto di intervento ricade in Zona Agricola e pertanto la sua realizzazione è in conflitto con le norme tecniche di attuazione del PTCP adottato dalla Provincia di Avellino che nelle zone agricole vieta:*

- ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti nonché ad attività connesse compatibili;
 - ogni lottizzazione a scopo edilizio;
 - l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo;
2. L'area oggetto preposta per l'intervento è a circa 250 mt dal SIC Monti di Lauro e - considerando la fase di cantiere in cui sono previsti, tra le altre opere, scavi per il posizionamento della pesa bilico e per la predisposizione della canalizzazione dell'impianto idrico e fognario - non si possono escludere importanti incidenze sul SIC.
 3. Per quanto concerne la valutazione previsionale di impatto acustico, infine, si rileva che il Proponente dà evidenza della conformità in via previsionale del rispetto dei limiti imposti dalla normativa tecnica di settore, ma si riscontra l'anomalia in riferimento alla data di esecuzione delle misure del rumore di fondo (29/09/2010) che non tiene conto delle eventuali variazioni del clima acustico rispetto alla data odierna.
 4. Analoghe interferenze possono determinarsi nella realizzazione del progetto e nella successiva fase di esercizio (in particolare le emissioni diffuse in atmosfera dovute al gruppo mobile di frantumazione prodotte durante la fase di esercizio) sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda del SIC in oggetto.
 5. Infine laddove trovasse conferma l'ipotesi che l'opera è già realizzata senza preventivo espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA - considerata la localizzazione in area agricola e la tipologia di attività svolta - troverebbe altresì applicazione il regime sanzionatorio di cui all'art.29 del D. Lgs. n. 152/2006. In tale ultimo caso:
 - 5.1 la Commissione ritiene che l'istanza formulata nel 2014 dovrà essere ritenuta improcedibile, in quanto attinente alla realizzazione di un intervento di fatto già realizzato e, in tale circostanza, la competente UOD dovrà valutare la necessità di attivare la procedura prevista dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e dai commi da 138 a 142, dell'art. 1 della L.R. n. 5/2013.
 - 5.2 Si tenga presente inoltre che, come dichiarato dal proponente, "L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 sarà richiesta contestualmente alla procedura di autorizzazione dell'impianto in questione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 dopo la conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza in atto" e pertanto è da ritenersi che l'impianto sia attualmente sprovvisto di tale autorizzazione."
- b. che l'esito della Commissione del 15/07/2015 - così come sopra riportato - è stato comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 al proponente Tredil Società Cooperativa a R.L. con nota prot. reg. n. 713331 del 22.10.2015;

RILEVATO, altresì

- a. che la Tredil Società Cooperativa a R.L. ha trasmesso osservazioni al parere reso dalla Commissione del 15/07/2015 con nota acquisita al prot. reg. n. 831480 del 2/12/2015;
- b. che, alla luce delle osservazioni prodotte dal proponente, il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 01.03.2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *".. considerato che sull'area oggetto di intervento, attraverso le immagini tele rilevate consultabili dal Portale Google Earth, appare evidente la presenza di un piazzale asfaltato, di materiale accumulato e di macchinari/attrezzature riconducibili e coerenti con una attività di trattamento rifiuti e alla luce di tutto quanto espresso, decide di sospendere l'espressione del parere ed evidenzia la necessità di richiedere all'ARPAC Dipartimento di Avellino un sopralluogo per poter accertare lo stato del sito oggetto di intervento e dirimere in modo definitivo la questione inerente l'esistenza, all'attualità, delle opere e dell'impianto sottoposto a VIA - VI."*

- c. che l'esito della Commissione del 01.03.2016 è stato comunicato all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino con nota prot. reg. n. 291520 del 28.04.2016;
- d. che l'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino con nota acquisita al prot. reg. n. 694189 del 25.10.2016, ha riscontrato la nota prot. reg. n. 291520 del 28.04.2016 dell'UOD Valutazioni Ambientali;
- e. che la Tredil Società Cooperativa a R.L. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 121122 del 20.02.2017 e prot. reg. n. 643798 del 02.10.2017;
- f. che, alla luce delle integrazioni prodotte dal proponente, il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 24.10.2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *".. decide che l'istanza è improcedibile, in quanto attiene alla realizzazione di un intervento le cui opere edili sopra elencate sono state in parte già realizzate. Ciò comporta una difformità tra lo stato dei luoghi effettivo e lo stato di fatto rappresentato nel progetto in esame. Considerato che il progetto di che trattasi era stato assoggettato alla V.I.A. – V.I., l'esito della presente procedura dovrà essere trasmesso al Gruppo Carabinieri Forestali per quanto di competenza."*
- g. che l'esito della Commissione del 24.10.2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Tredil Società Cooperativa a R.L. con nota prot. reg. n.774090 del 23.11.2017;
- h. che la Tredil Società Cooperativa a R.L. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 10.07.2014, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere di improcedibilità, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 15.07.2015, del 01.03.2016 e del 20.10.2017, per il progetto *“Realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da operazioni di demolizioni e scavo - Via S. Antonio Comune di Quindici (AV)”*, proposto dalla Tredil Società Cooperativa a R.L., con sede in Quindici (AV) alla Via S. Sebastiano n. 15, in quanto attiene alla realizzazione di un intervento le cui opere edili sopra elencate sono state in parte già realizzate. Ciò comporta una difformità tra lo stato dei luoghi effettivo e lo stato di fatto rappresentato nel progetto in esame.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Tredil Società Cooperativa a R.L., Via S. Sebastiano n. 15 - 83020 Quindici (AV);
 - 3.2 al Comune di Quindici (AV);
 - 3.3 all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - 3.4 alla U.O.D. 500611 Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 al Gruppo Carabinieri Forestali competente per territorio;
 - 3.7 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio